

XXVII.

TORNATA DEL 23 GENNAIO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Giuramento del senatore Levi — Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1898-99 » (N. 36) Senza discussione si approvano tutti i capitoli del bilancio e i cinque articoli del progetto di legge — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Convalidazione del Regio decreto 3 aprile 1898, n. 113, per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio colla Bulgaria » (N. 31) — Approvazione del progetto di legge: « Approvazione delle convenzioni postali internazionali stipulate in Washington il 15 giugno 1897 » (N. 32) — Approvazione del progetto di legge: « Restituzione e alienazioni dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta fondiaria » (N. 33) — Rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: « Concessione di una lotteria a beneficio della Società " Dante Alighieri " » (N. 38); « Lotteria a favore dell'esposizione Voltaica di elettricità e dell'industria serica che avrà luogo in Como nel 1899 » (N. 39); « Tombola telegrafica nazionale in favore della Società di previdenza fra gli artisti drammatici e della Società degli autori ed artisti lirici e drammatici (N. 40) — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Il Senato è convocato a domicilio.*

La seduta è aperta (ore 15 e 35).

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri del tesoro, della guerra, delle finanze, delle poste e telegrafi, degli affari esteri e dei lavori pubblici.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

CHIALA, segretario, legge.

« N. 14. — Sedici pubblici esercenti di Venezia fanno istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge sulla inasequestrabilità degli stipendi ».

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa all'Ufficio centrale che esamina il progetto di legge al quale si riferisce.

Giuramento del senatore Levi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor barone Ulderico Levi, i di cui titoli per la nomina a senatore il Senato giudicò validi in altra tornata, prego i signori senatori Bonasi e Sormani-Moretti a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Levi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor barone Ulderico Levi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1898-99 » (N. 36).

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri l'altro si è chiusa la discussione

generale dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1898-99.

Passeremo ora alla discussione dei singoli capitoli.

Prego il signor senatore segretario Mariotti di darne lettura.

MARIOTTI, segretario, legge:

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi patrimoniali del demanio dello Stato	2,560,734 80
2	Redditi del patrimonio mobiliare	2,258,000 »
3	Proventi dei beni del demanio pubblico	1,630,000 »
4	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	856,600 »
5	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	1,696,000 »
6	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato	1,573,100 »
7	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali	3,302,000 »
7 bis	Fitti e prodotti di beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari a norma dell'art. 2° della legge 10 febbraio 1898, n. 31.	<i>per memoria</i>
8	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	293,729 31
9	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro.	140,000 »
10	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	320,283 37
11	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (Art. 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti di esercizio)	65,500,000 »
12	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (Art. 73 dei capitoli per le reti Mediterranea ed Adriatica, ed art. 69 di quello per la rete Sicula)	14,000,000 »
13	Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (Art. 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	94,130,447 48

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1899

	<i>Riporto</i>	94,130,447 48
14	Somme dovute dalla Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche, in dipendenza del concessore esercizio delle ferrovie Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso, e Padova-Bassano (Legge 12 luglio 1896, n. 299. Contratto 29 agosto 1896)	35,000 »
15	Canoni dovuti da Società ferroviarie per l'uso comune di stazioni e di tronchi appartenenti a ferrovie dello Stato	2,200 »
16	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406)	15,000 »
17	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (Art. 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83)	560,000 »
18	Partecipazione dello Stato sul prodotto lordo del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (Contratto 22 novembre 1893)	45,000 »
	Contributi.	94,787,647 48
	<i>Imposte dirette.</i>	
19	Imposta sui fondi rustici	107,000,000 »
20	Imposta sui fabbricati	88,500,000 »
21	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	285,482,000 »
		480,982,000 »
	<i>Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>	
22	Tasse di successione	37,000,000 »
23	Tasse di manomorta	6,400,000 »
24	Tasse di registro	59,000,000 »
25	Tasse di bollo	66,900,000 »
26	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	11,800,000 »
27	Tasse ipotecarie	7,700,000 »
28	Tasse sulle concessioni governative	7,800,000 »
		196,600,000 »

<i>Tasse sugli affari</i>		
<i>in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate.</i>		
29	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 542 e 14 giugno 1874, n. 1945)	19,800,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.</i>		
30	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	675,000 »
<i>Tasse di consumo.</i>		
31	Tasse di fabbricazione	48,200,000 »
32	Dogane e diritti marittimi	236,000,000 »
33	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	50,165,000 »
34	Dazio di consumo della città di Napoli	700,000 »
35	Dazio di consumo della città di Roma	1,100,000 »
		336,165,000 »
<i>Privative.</i>		
36	Tabacchi	191,000,000 »
37	Sali	73,000,000 »
38	Lotto e tassa sulle tombole	66,000,000 »
		330,000,000 »
<i>Proventi di servizi pubblici.</i>		
39	Poste	56,600,000 »
40	Corrispondenza telegrafica e telefonica	13,800,000 »
41	Tasse di pubblico insegnamento	7,200,000 »
42	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	4,752,000 »
43	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	1,260,000 »
<i>Da riportarsi</i>		83,612,000 »

	<i>Riporto</i>	83,612,000 »
44	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti	450,000 »
45	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Istruzione pubblica	100,000 »
46	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)	950,000 »
47	Proventi delle carceri	5,400,000 »
48	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 e 5 luglio 1896, n. 314)	20,000 »
49	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	8,000 »
50	Proventi eventuali delle zecche	60,000 »
51	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	143,600 »
		90,743,600 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
52	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	4,749,864 23
53	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	235,500 »
54	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	238,400 »
55	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	5,817,352 75
56	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	3,433,150 »
57	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	3,089,669 94
58	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	2,176,650 »
59	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra	1,913,260 »
	<i>Da riportarsi</i>	21,713,846 92

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1899

	<i>Riporto</i>	21,713,846 92
60	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	150,200 »
61	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio	978,414 67
	Entrate diverse.	22,842,461 59
62	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali, ecc.	850,000 »
63	Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	6,500,000 »
64	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	1,500,000 »
65	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari	850,000 »
66	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	2,243,750 »
67	Proventi e ricuperi di portafoglio	4,176,000 »
68	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca	270,000 »
69	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486	<i>per memoria</i>
69 bis	Interessi sul fondo <i>Detenuti</i> e sul fondo <i>Massa guardie carcerarie</i> (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari a norma della legge 10 febbraio 1898, n. 31.	<i>per memoria</i>
70	Somma dovuta dalla Società concessionaria della ferrovia Pontegallera-Fiumicino per eccedenza dei corrispettivi di esercizio sui prodotti della ferrovia stessa, compresa nella rete Mediterranea (Convenzione 8 marzo 1880)	<i>per memoria</i>
71	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	7,000 »
72	Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro)	2,234,500 »
73	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale	1,286,000 »
74	Entrate per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo	1,675,000 »
		21,592,250 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rimborsi e concorsi nelle spese.

75	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	3,579,799 94
76	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	263,295 »
77	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280	796,250 »
78	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	355,117 73
79	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	259,700 »
80	Rimborsi diversi di spese straordinarie	1,556,587 01
81	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia ed altri introiti eventuali	<i>per memoria</i>
82	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione	590,000 »
83	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236	2,000 »
84	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
85	Rimborso annuo da parte del fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma del contributo pagato dal tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità degli articoli 9 (comma <i>b</i>) e 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
		7,402,749 68

Entrate diverse.		
86	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	180,000 »
87	Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano (Art. 5 del regolamento approvato col regio decreto 7 maggio 1891, n. 255)	20,141 02
88	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti delle Casse postali di risparmio accertati al 31 dicembre 1896 e relativi interessi	2,000,006 27
89	Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma	<i>per memoria</i>
90	Ricavo per alienazione di navi	<i>per memoria</i>
91	Entrate per ricupero di somme già pagate per spese effettive straordinarie da reintegrarsi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>
		2,200,147 29
CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.		
92	Rimborsi e concorsi dei comuni e delle provincie ed anticipazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e legge 27 aprile 1885, n. 3048	565,465 47
93	Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	<i>per memoria</i>
		565,465 47
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni.		
94	Vendita di beni immobili	1,500,000 »
95	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Canone dovuto per l'affrancazione delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	350,000 »
96	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	2,710,000 »
<i>Da riportarsi</i>		4,560,000 »

	<i>Riporto</i>	4,560,000 »
97	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici	550,000 »
98	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165 ed art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319 e 10 febbraio 1898, n. 31)	7,171 64
99	Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del policlinico in Roma da erogarsi nelle spese di cui all'art. I della legge 6 luglio 1893, n. 458	<i>per memoria</i>
100	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro	13,840 »
101	Somministrazione dalla cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili, di cui alla tabella B dell'allegato M, approvato coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339	8,652,832 50
		13,783,844 14
	Riscossione di crediti.	
102	Acconto da corrispondersi dal Fondo pel culto sulla parte spettante allo Stato sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, ai termini dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036	4,000,000 »
	Rimborsi di somme anticipate dal tesoro.	
103	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere, nonchè delle spese cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari del bilancio	87,622 »
(a)		
105	Riscossione di anticipazioni varie	514,475 04
		602,097 04
	Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori:	
106	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (Art. 47 della legge 1 ^o marzo 1886, n. 3682)	438,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	438,000 »

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1899

	<i>Riporto</i>	438,000 »
107	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	<i>per memoria</i>
	Partite che si compensano nella spesa.	438,000 »
108	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	3,000,000 »
109	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	170,000 »
110	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	37,000 »
111	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali	800,000 »
111 bis	Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382	<i>per memoria</i>
	Ricuperi diversi.	4,007,000 »
112	Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4.50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa	1,100,000 »
113	Ricupero di somme già pagate per movimento di capitali da reintegrarsi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>
113 bis	Utili del Tesoro provenienti dagli acquisti a prezzo di borsa inferiore al nominale dei titoli di prestito	171,762 20
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.*	1,271,762 20
114	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	15,510,555 50
115	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in scapito	5,037 60
116	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	4,720 »
	<i>Da riportarsi</i>	15,520,313 10

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1899

	<i>Riporto</i>	15,520,313 10
117	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,649,960 »
118	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	2,439 40
119	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	412,490 »
120	Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'agro romano di cui all'articolo 9 della legge stessa	<i>per memoria</i>
121	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	12,780,213 32
122	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	15,208,233 30
123	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili, di cui alla tabella A annessa all'allegato M approvato coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339	18,769,300 19
124	Prodotto della vendita dei francobolli applicati dal pubblico sulle cartoline-vaglia per rappresentare le frazioni di lira, ovvero sui cartellini dei piccoli risparmi	500,000 »
(a)		<i>per memoria</i>
127	Ricupero di somme già pagate per partite di giro da reintegrarsi nel bilancio passivo	61,842,949 31

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1899

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

	Redditi patrimoniali dello Stato	94,787,647 48
Contributi	Imposte dirette	480,982,000 »
	Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze	196,600,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione dell' Ispettorato generale delle strade ferrate	19,800,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	675,000 »
	Tasse di consumo	336,165,000 »
	Privative	330,000,000 »
	Proventi di servizi pubblici	90,743,600 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese	22,842,461 59
	Entrate diverse	21,592,250 »
	TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	1,594,187,959 07

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

	Rimborsi e concorsi nelle spese	7,402,749 68
	Entrate diverse	2,200,147 29
	TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	9,602,896 97

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1899

CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	565,465 47
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	13,783,844 14
Riscossione di crediti	4,000,000 »
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	602,097 04
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	438,000 »
Partite che si compensano nella spesa	4,007,000 »
Ricuperi diversi	1,271,762 20
TOTALE della categoria terza	24,102,703 38
TOTALE del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i>	34,271,065 82
TOTALE dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)	1,628,459,024 89
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	64,842,949 31
RISUMMO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Entrate effettive { Parte ordinaria	1,594,187,959 07
{ Parte straordinaria	9,602,896 97
	1,603,790,856 04
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	565,465 47
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	24,102,703 38
Totale dell'entrata reale	1,628,459,024 89
Categoria IV. — Partite di giro	64,842,949 31
TOTALE GENERALE	1,693,301,974 20

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899.

	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			INSIEME					Partite di giro	TOTALE generale (Colonne 9 e 10)
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4	Totale (Colonne 2, 3 e 4) 5	Entrate e spese effettive 6	Costruzione di strade ferrate 7	Movimento di capitali 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9		
Entrata	1,594,187,959 07	9,602,896 97	565,465 47	24,102,703 38	34,271,065 82	1,603,790,856 04	565,465 47	24,102,703 38	1,628,459,024 89	64,842,949 31	1,693,301,974 20
Spesa:											
Ministero del tesoro	723,026,241 75	4,101,129 85	»	20,274,669 72	24,375,799 57	727,127,371 60	»	20,274,669 72	747,402,041 32	21,353,773 75	768,755,815 07
Id. delle finanze	181,935,097 49	2,091,010 »	»	954,400 »	3,045,410 »	184,026,107 49	»	954,400 »	184,980,507 49	29,770,787 »	214,751,294 49
Id. di grazia, giustizia e culti	40,510,201 94	24,920 »	»	»	24,920 »	40,535,121 94	»	»	40,535,121 94	142,246 18	40,677,368 12
Id. degli affari esteri	15,970,300 »	46,500 »	»	»	46,500 »	16,016,800 »	»	»	16,016,800 »	170,280 »	16,187,080 »
Id. dell'istruzione pubblica	44,253,818 98	501,726 35	»	»	501,726 35	44,755,545 33	»	»	44,755,545 33	1,167,692 21	45,923,237 54
Id. dell'interno	63,308,563 63	4,414,097 16	»	»	4,414,097 16	69,722,660 79	»	»	69,722,660 79	1,361,624 53	71,084,285 32
Id. dei lavori pubblici	28,177,694 »	28,149,180 »	18,645,983 »	62,500 »	46,857,663 »	56,326,874 »	18,645,983 »	62,500 »	75,035,357 »	401,928 92	75,437,285 92
Id. delle poste e telegrafi	62,250,495 45	57,682 24	»	»	57,682 24	62,308,177 69	»	»	62,308,177 69	721,365 73	63,029,543 42
Id. della guerra	257,036,000 »	16,838,000 »	»	»	16,838,000 »	273,874,000 »	»	»	273,874,000 »	6,328,282 76	280,202,282 76
Id. della marina	104,199,124 »	1,120,000 »	»	3,000,000 »	4,120,000 »	105,319,124 »	»	3,000,000 »	108,319,124 »	3,278,522 38	111,597,646 38
Id. di agricol. indust. e comm.	9,265,383 50	3,027,584 62	»	»	3,027,584 62	12,292,968 12	»	»	12,292,968 12	146,445 85	12,439,413 97
	1,531,932,920 74	60,371,830 22	18,645,983 »	24,291,569 72	103,309,382 94	1,592,301,750 96	18,645,983 »	24,291,569 72	1,635,242,303 68	64,842,949 31	1,700,085,252 99
Avanzo	62,255,038 33	»	»	»	»	11,486,105 08	»	»	»	»	»
Disavanzo	»	50,768,933 25	18,080,517 53	188,866 34	69,038,317 12	»	18,080,517 53	188,866 34	6,783,278 79	»	6,783,278 79

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle Casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1899, l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513; è mantenuto pel periodo suddetto limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 ed art. 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'alleghato N alla legge suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure Piemontese restano fissati per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro, in

circolazione, non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia ed al Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	1,603,790,856 04
Spesa	»	1,592,304,750 96
Avanzo effettivo	L.	11,486,105 08

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	565,465 47
Spesa	»	18,645,983 »
Eccedenza passiva	L.	18,080,517 53

Movimento di capitali.

Entrata	L.	24,102,703 38
Spesa	»	24,291,569 72
Eccedenza passiva	L.	188,866 34

Partite di giro.

Entrata	L.	64,842,949 31
Spesa	»	61,842,949 31
	L.	»

Riassunto generale.

Entrata	L.	1,693,301,974 20
Spesa	»	1,700,085,252 99
Differenza passiva	L.	6,783,278 79

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Convalidazione del Regio decreto 3 aprile 1898, n. 113, per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio colla Bulgaria » (N. 31).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Convalidazione del R. decreto 3 aprile 1898, n. 113, per l'accordo commerciale provvisorio colla Bulgaria.

Prego il senatore, segretario, Mariotti di darne lettura.

MARIOTTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto del 3 aprile 1898, n. 113, che approva la proroga dell'accordo commerciale provvisorio concluso fra l'Italia e la Bulgaria il 12 marzo 1897.

(Annesso I)

R. DECRETO 3 APRILE 1898, N. 113.

—
UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione firmata a Sofia il 24 marzo 1898 per prorogare l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo (28 febbraio) 1897.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1898.

UMBERTO.

VISCONTI VENOSTA.

(Annesso II)

DICHIARAZIONE per prorogare l'accordo commerciale fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1897.

Les soussignés,

Chevalier Jules Silvestrelli, Agent diplomatique et Consul général de Sa Majesté le Roi d'Italie en Bulgarie, officier de ses ordres des Sts-Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, grand officier de l'ordre princier de Saint-Alexandre, d'une part, et

Docteur C. Stoiloff, président du Conseil et ministre des affaires étrangères et des cultes de S. A. R. le Prince de Bulgarie, grand croix de l'ordre princier de St-Alexandre en brillants, grand croix des Sts-Maurice et Lazare etc., d'autre part, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

L'accord commercial entre l'Italie et la Bulgarie, signé à Sofia le 12 mars (28 février) 1897, est intégralement prorogé jusqu'au 1-13 avril 1900.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Parties contractantes n'aurait notifié six mois avant la date précitée du 1-13 avril 1900 son intention de faire cesser les effets de l'accord dont il s'agit, cet acte demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

Fait en double exemplaire à Sofia, le 12-24 mars 1898.

(L. S.) G. SILVESTRELLI.

(L. S.) DOTTOR C. STOILOFF.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Approvazione delle convenzioni postali internazionali stipulate in Washington il 15 giugno 1897 » (N. 32).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Approvazione delle convenzioni postali internazionali stipulate in Washington il 15 giugno 1897.

Prego il senatore, segretario, Chiala di darne lettura.

CHIALA, segretario, legge:

(V. stampato N. 32).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sopra questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data dal 1° gennaio 1899 ai seguenti atti internazionali relativi al servizio postale, dei quali segue il tenore, sottoscritti a Washington il 15 giugno 1897 e le cui ratifiche furono ivi scambiate il...

1° Convenzione postale universale, seguita da un protocollo;

2° Accordo per lo scambio di lettere e di scatolette con valore dichiarato, seguita da un protocollo;

3° Accordo per lo scambio di vaglia postali;

4° Convenzione per lo scambio di pacchi postali, seguita essa pure da un protocollo;

5° Accordo per il servizio delle riscossioni;

6° Accordo per i libretti di riconoscimento;

7° Accordo per l'intervento della posta nelle associazioni a giornali ed a pubblicazioni periodiche (1).

(Approvato).

(1) Per i documenti indicati in questo articolo vedasi stampato della Camera n. 89.

Art. 2.

All'art. 32 della legge postale (testo unico) del 20 giugno 1889, n. 6151 (serie 3ª) è sostituito il seguente:

« Le stampe di qualunque specie, francate con tariffa ridotta, non debbono contenere alcuna lettera o annotazione manoscritta avente carattere di corrispondenza attuale e personale, e debbono essere condizionate in modo da rendere facile la verifica e giusta le norme e le prescrizioni da determinarsi nel regolamento previsto dall'articolo 80.

« Salvo le eccezioni pure da determinarsi esplicitamente nel regolamento stesso, sono vietate le aggiunte a penna o mediante processi meccanici ».

(Approvato).

Art. 3.

All'ultimo capoverso dell'articolo 39 della medesima legge postale (testo unico) è sostituito il seguente:

« Questo compenso è dovuto, per regola, al mittente e soltanto in seguito a consenso, per iscritto, di esso, potrà essere corrisposto al destinatario. Il pagamento dovrà aver luogo non più tardi di un anno a decorrere dalla data della presentazione del reclamo ».

(Approvato).

Art. 4.

Al penultimo capoverso dell'articolo 40 della stessa legge postale (testo unico) sono sostituiti i due seguenti:

« Salvo il caso di forza maggiore, quando una lettera contenente valori dichiarati è stata perduta, manomessa od avariata, l'Amministrazione delle poste sarà tenuta ad una indennità corrispondente all'ammontare reale della perdita, della manomissione o dell'avaria, a meno che il danno sia stato causato da errore o negligenza del mittente, o provenga dalla natura dell'oggetto e in ogni modo l'indennità non potrà eccedere in nessun caso la somma dovuta.

« Al pagamento di tale indennità è estesa la disposizione dell'articolo precedente ».

(Approvato).

Art. 5.

Anche il pagamento dei compensi relativi ai pacchi postali accennati nell'articolo 71 della legge postale anzidetta (testo unico) dovrà aver luogo con le norme e nei termini stabiliti dall'articolo 3.

(Approvato).

Art. 6.

Qualsiasi dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale del contenuto di una lettera assicurata o di un pacco postale assicurato toglie al mittente ogni diritto ad indennità, senza pregiudizio dei procedimenti giudiziari che può comportare la legislazione italiana, e senza pregiudizio delle altre pene in cui il colpevole potesse essere incorso, giusta l'art. 74 della suddetta legge postale (testo unico) e giusta il diritto comune.

(Approvato).

Art. 7.

La perdita di una corrispondenza raccomandata gravata di assegno e la perdita, l'avaria o la manomissione di una lettera assicurata gravata di assegno o di un pacco postale ordinario od assicurato, pure gravato di assegno, impegnano la responsabilità del servizio postale nelle condizioni e nei limiti stabiliti per un oggetto della stessa specie non gravato di assegno. Soltanto dopo la consegna dell'oggetto l'Amministrazione è responsabile dell'ammontare dell'assegno e deve, in caso di reclamo, giustificare l'invio della somma dovuta al mittente dell'oggetto, salvo il prelevamento delle tasse e dei diritti autorizzati.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re nel termine di sei mesi dalla data di questa legge provvederà alla coordinazione di essa con le leggi postali precedenti pubblicando un novello testo unico.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Restituzioni e alienazioni dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta fondiaria » (N. 33).

PRESIDENTE. Passeremo ora all'esame del disegno di legge:

Restituzioni e alienazioni dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta fondiaria.

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del progetto di legge.

CHIALA, segretario, legge:

(V. Stampato n. 33).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Si procederà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I beni immobili, pervenuti al Demanio dello Stato per effetto dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte, approvato con Regio decreto 23 giugno 1897, n. 236, in seguito a procedimenti coattivi compiuti per la riscossione delle imposte comprese nei ruoli dell'anno 1896 e retro, se ancora posseduti dal Demanio alla data della promulgazione della presenté legge, potranno essere ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, agli espropriati o ai loro eredi, o a chiunque ne faccia domanda e paghi entro il 31 dicembre 1902 una somma corrispondente ad una annata delle imposte erariali.

Gli espropriati avranno la preferenza, purchè ne facciano la domanda entro quattro mesi dalla pubblicazione di questa legge.

(Approvato).

Art. 2.

I beni che perverranno al Demanio dello Stato, in seguito a devoluzioni per debiti di imposte comprese nei ruoli dell'anno 1897, potranno essere ceduti agli espropriati, o ai loro eredi, o a chiunque ne faccia domanda, alle predette condizioni; salvo il disposto dell'art. 57 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte, approvato con Regio decreto 23 giu.

gno 1897, n. 236. Il pagamento del corrispettivo, nella misura indicata nell'articolo precedente, dovrà pure eseguirsi entro il 31 dicembre 1902.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento dei corrispettivi, di cui agli articoli precedenti, potrà concedersi la divisione in rate, sempre però entro il termine massimo ivi indicato, e cioè non oltre l'anno 1902.

(Approvato).

Art. 4.

Gli immobili pei quali al 1° gennaio 1903 non fosse stata prodotta domanda di acquisto, nè pagato il corrispettivo di cui agli articoli 1 e 2, potranno essere ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, al Comune nel territorio del quale si trovano, qualora ne sia fatta domanda.

(Approvato).

Art. 5.

Dopo un anno dalla data del verbale di terzo infruttuoso incanto, potranno essere pure ceduti al Comune, come al precedente articolo, gli immobili che pervenissero al Demanio dello Stato, in seguito ad espropriazioni promosse per riscossioni delle imposte comprese nei ruoli degli anni 1898 e seguenti.

(Approvato).

Art. 6.

I beni ceduti al Comune per effetto dei precedenti articoli 4 e 5 saranno esenti da imposte e sovrimposte, in quanto rimangano di proprietà del Comune e sino a quando non sia attuato il nuovo catasto, ordinato con legge 1° marzo 1886, n. 3682.

(Approvato).

Art. 7.

I beni immobili che siano stati devoluti al Demanio dello Stato prima del 1899 per debito d'imposta, e che si trovino tuttora in possesso del medesimo, potranno essere retrocessi alle rispettive ditte o ai loro eredi, senza alcun corrispettivo e senza spesa alcuna, quando sul

complesso dei beni già spettanti a ciascuna ditta gravi una imposta, per la parte erariale, non superiore a lire 10.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle contenute già negli articoli 2 e seguenti della legge 10 aprile 1892, n. 189, e riprodotti poi con modificazioni nell'art. 1° dell'altra legge 8 agosto 1895, n. 505.

(Approvato).

Art. 9.

Per la esecuzione della presente legge saranno applicabili le disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 1° marzo 1896, n. 117, per la esecuzione della legge 8 agosto 1895, n. 505; salvo le eventuali modificazioni od aggiunte, da approvarsi pure con decreto Reale, sentiti i pareri della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: « Concessione di una lotteria a beneficio della Società " Dante Alighieri " » (N. 38).

« **Lotteria a favore dell'esposizione Voltaica di elettricità e dell'industria serica che avrà luogo in Como nel 1899** » (N. 39).

« **Tombola telegrafica nazionale in favore della Società di previdenza fra gli artisti drammatici e della Società degli autori ed artisti lirici e drammatici** » (N. 40).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti tre disegni di legge:

Concessione di una lotteria a beneficio della Società « Dante Alighieri »;

Lotteria a favore dell'esposizione Voltaica di elettricità e dell'industria serica che avrà luogo in Como nel 1899;

Tombola telegrafica nazionale in favore della Società di previdenza fra gli artisti drammatici e della Società degli autori ed artisti lirici e drammatici.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1899

Sebbene per questi tre progetti di legge sia stata redatta una sola relazione, pure, a norma del regolamento, occorre discuterli e votarli separatamente.

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del progetto di legge: « Concessione di una lotteria a beneficio della società *Dante Alighieri* ».

CHIALA, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere all'Associazione *Dante Alighieri*, per la diffusione della lingua e della coltura italiana fuori del Regno, una lotteria, con esenzione da ogni diritto erariale.

La concessione sarà fatta per somma non superiore a un milione di lire, e l'estrazione dei premi non potrà aver luogo prima del luglio 1900.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del progetto di legge: « Lotteria a favore dell'esposizione Voltaica di elettricità e dell'industria serica che avrà luogo in Como nel 1899 ».

CHIALA, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere una lotteria, con esenzione da ogni diritto erariale, al Comitato esecutivo dell'Esposizione internazionale di elettricità e nazionale per la industria serica, che avrà luogo in Como nel 1899, in onore di Alessandro Volta nel primil centenario della scoperta della pila.

La concessione sarà fatta per somma non superiore a lire 450,000, e la estrazione dei premi dovrà aver luogo entro l'anno 1899.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Prego dar lettura del terzo ed ultimo progetto di legge: « Tombola telegrafica nazionale in favore della Società di previdenza fra gli artisti drammatici e della Società degli autori ed artisti lirici e drammatici ».

CHIALA, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni diritto erariale, una tombola nazionale telegrafica, per l'ammontare di lire 400,000, alla Società di previdenza fra gli artisti drammatici, con sede in Roma, eretta in ente morale con Regio decreto 25 maggio 1895, nell'interesse della Società medesima e della Società degli artisti ed autori lirici e drammatici, pure residente in Roma.

L'estrazione della detta tombola non potrà aver luogo prima del gennaio 1900.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, si voterà or ora a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo adesso alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99;

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1898-99;

Convalidazione del Regio decreto 3 aprile 1898, n. 113, per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio colla Bulgaria;

Approvazione delle convenzioni postali internazionali stipulate in Washington il 15 giugno 1897;

Restituzioni e alienazioni dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta fondiaria;

Concessione di una lotteria a beneficio della Società « Dante Alighieri »;

Lotteria a favore dell'esposizione Voltaica di elettricità e dell'industria serica che avrà luogo in Como nel 1899;

Tombola telegrafica nazionale in favore della Società di previdenza fra gli artisti dram-

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1899

matici e della Società degli autori ed artisti lirici e drammatici.

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di far l'appello nominale.

(CHIALA, segretario, fa l'appello nominale).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99:

Votanti	111
Favorevoli	91
Contrari	20

(Il Senato approva).

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1898-99:

Votanti	110
Favorevoli	96
Contrari	14

(Il Senato approva).

Convalidazione del regio decreto 3 aprile 1898, n. 113, per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio colla Bulgaria:

Votanti	110
Favorevoli	99
Contrari	11

(Il Senato approva).

Restituzioni e alienazioni dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta fondiaria:

Votanti	111
Favorevoli	97
Contrari	14

(Il Senato approva).

Approvazione delle convenzioni postali internazionali stipulate in Washington il 13 giugno 1897:

Votanti	110
Favorevoli	98
Contrari	12

(Il Senato approva).

Lotteria a favore dell'esposizione Voltaica di elettricità e dell'industria serica che avrà luogo in Como nel 1899 (N. 39):

Votanti	110
Favorevoli	87
Contrari	23

(Il Senato approva).

Concessione a favore di una lotteria a beneficio della Società « Dante Alighieri » (N. 38):

Votanti	111
Favorevoli	91
Contrari	20

(Il Senato approva).

Tombola telegrafica nazionale in favore della Società di previdenza fra gli artisti drammatici e della Società degli autori ed artisti lirici e drammatici (N. 40):

Votanti	108
Favorevoli	80
Contrari	28

(Il Senato approva).

L'ordine del giorno essendo completamente esaurito, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 17 e 15).

Licenziato per la stampa il 26 gennaio 1899 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche